XVII legislatura

# A.S. 2860:

"Conversione in legge del decretolegge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"

Giugno 2017 n. 186



servizio del bilancio del Senato





# SERVIZIO DEL BILANCIO Tel. 06 6706 5790 – SBilancio CU@senato.it – **J** @SR Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «A.S. 2860: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"». NL186, giugno 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

# INDICE

Capo I MISURE DI SOSTEGNO ALLA NASCITA E ALLA CRESCITA DELLE IMPRESE NEL MEZZOGIORNO	1
Articolo 1 (Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»)	
Articolo 2 (Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno)	
Articolo 3 (Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati)	9
Capo II ZONE ECONOMICHE SPECIALI ZES	. 10
Articoli 4 e 5 (Istituzione di zone economiche speciali - ZES; Relativi benefici fiscali ed agevolazioni)	. 10
Capo III SEMPLIFICAZIONI	. 15
Articolo 6 (Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo)	. 15
Articolo 7 (Valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo - CIS)	. 15
Articolo 8 (Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria)	. 16
Articolo 9 (Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti)	. 16
Capo IV ULTERIORI INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO E PER LA COESIONE TERRITORIALE	. 17
Articolo 10 (Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno)	. 17
Articolo 11 (Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno)	. 18
Articolo 12 (Costo standard per studente)	. 19
Articolo 13 (Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA)	. 28
Articolo 14 (Proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)	. 30
Articolo 15 (Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno)	. 34
Articolo 16 (Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale)	. 35

# CAPO I MISURE DI SOSTEGNO ALLA NASCITA E ALLA CRESCITA DELLE IMPRESE NEL MEZZOGIORNO

### Articolo 1

# (Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»)

Il comma 1 stabilisce che, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma 17 sia attivata una misura denominata: «Resto al Sud».

Il comma 2 chiarisce che la misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:

- a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro 60 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5;
- b) non risultino già beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità.

Il comma 3 autorizza i soggetti di cui al comma 2 a presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalità stabilite da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dalla convenzione si provvede nel limite massimo dell'1% delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17.

Il comma 4 consente alle PP.AA. e alle università, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, di fornire ai soggetti di cui al comma 2, a titolo gratuito, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale. Le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 106 del 2016 possono svolgere i medesimi servizi di cui al periodo precedente, anche previo accreditamento presso il soggetto gestore di cui al comma 3. Le PP.AA. prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 stabilisce che il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti una sola volta.

Il comma 6 stabilisce che le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui al comma 2 che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) società, anche cooperative. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le società di cui al presente comma devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni di cui al comma 1.

Il comma 7 fissa in 40.000 euro il livello massimo di finanziamento destinato a ciascun richiedente. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 40.000 euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*.

Il comma 8 articola nei seguenti termini i finanziamenti di cui al presente articolo:

- a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
- b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro 8 anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9.

Il comma 9 correda il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 dei seguenti benefici:

- a) un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento;
- b) una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 15 per la restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito da parte del soggetto gestore. A tal fine, con decreto ministeriale è istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, alla quale è trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 16. Il decreto di cui al periodo precedente definisce altresì i criteri e le modalità di accesso alla Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI.

Il comma 10 prevede che siano finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

Il comma 11 esclude che i finanziamenti di cui al comma 8 possano essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo. Le imprese le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.

Il comma 12 consente che le società di cui al comma 6, lettera b), siano costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. I soci di cui al periodo precedente non possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 8.

Il comma 13 condiziona l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari della misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di impresa. In caso di società di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte.

Il comma 14 demanda al decreto di cui al comma 15 la definizione delle modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonché dei casi e delle modalità per l'escussione della garanzia. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione che Invitalia è autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Il comma 15 prevede che con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità, la misura, le modalità di attuazione,

di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e quelle di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.

Il comma 16 destina per l'attuazione del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge n. 232 del 20161, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge n. 196 del 2009, da ripartire in importi annuali massimi fino alle cifre di seguito riprodotte schematicamente:

(mln di euro)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
36	280	462	308,5	92	22,5	18	14	17

Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinate a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1.

Il comma 17 stabilisce che il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 16, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera a), al contributo in conto interessi di cui al comma 9, lettera a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 9 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 9, lettera a) sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 1041 del 1971. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

<u>La RT</u> evidenzia che l'articolo è finalizzato a promuovere nuove iniziative imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno, coinvolgendo giovani che rientrano nella fascia di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che non abbiano un contratto di lavoro subordinato e che non abbiano fruito già di incentivi pubblici rivolti all'autoimprenditorialità nel triennio antecedente la domanda di finanziamento. Esso prevede di creare nell'arco di 4 anni 100.000 nuovi imprenditori, attivando soggetti disoccupati o NEET, che potranno attivare ulteriori posizioni lavorative nelle imprese da essi create.

L'assegnazione delle risorse prevista dal comma 16 assicurerà preliminarmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge n. 232 del 2016, la copertura dei fabbisogni annuali necessari a soddisfare i progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, individuati con il DPCM 6 dicembre 2016 e non risultati finanziati, il cui onere è stato

\_

Il comma 141 recita: "al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del presente articolo, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020".

già definito con la delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e posto a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, necessari ad integrare quelle del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017.

La RT riporta poi l'articolazione temporale delle risorse destinate a sostenere la norma, come definita dal comma 16:

Anno	Risorse FSC 2014-2020 (euro)				
Aiiio	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione				
2017	36.000.000				
2018	280.000.000				
2019	462.000.000				
2020	308.500.000				
2021	92.000.000				
2022	22.500.000				
2023	18.000.000				
2024	14.000.000				
2025	17.000.000				
Totale risorse	1.250.000.000				

La RT prosegue quantificando gli effetti economico-finanziari dell'intervento nei seguenti termini. Considerando:

- un impiego medio di risorse per soggetto finanziato pari a 27.000 euro;
- il 35% del finanziamento a fondo perduto (quindi pari a 9.450 euro);
- una garanzia sul 65% del finanziamento complessivo, ovvero sul finanziamento bancario (17.550 euro);
- la costituzione di una sezione specializzata del Fondo di garanzia presso Medio Credito Centrale in ragione del 10% del credito bancario erogato (comma 9). Pertanto il finanziamento in percentuale del totale del finanziamento necessario ai fini della garanzia è: [65%\* 10%= 6,5%];
  - un costo del capitale riconosciuto al sistema bancario pari all'1,5%;
- ipotizzando che il finanziamento (sia per il fondo perduto sia per la parte finanziata con il mutuo) venga erogato al 50% in ognuno dei primi due anni dalla sua approvazione e sulla base di un rimborso negli ultimi 6 anni a rate annuali costanti, l'utilizzo di risorse pubbliche in conto interessi in percentuale sul totale del finanziamento sarà:

$$R = 1,5\%*4,5*65\% = 4,39\%.$$

Si ha quindi un utilizzo totale di risorse pubbliche in percentuale del finanziamento totale risultante da:

35% (a fondo perduto) + 6.5% (fondo di garanzia) + 4.39% (in conto interessi) = 45.89%.

Ne consegue che l'effetto leva è pari a 2,18. La misura finanziata per 1,25 miliardi di euro attiverebbe quindi 2,7 miliardi di euro circa. Tornando all'ipotesi iniziale che il finanziamento medio per inoccupato/imprenditore sia pari a 27.000 euro, ciò implica il finanziamento di 100.000 nuovi imprenditori.

Nella tabella alla pagina successiva è riportata una simulazione di massima per la scansione temporale dei fabbisogni relativi alle tre voci del finanziamento della misura, oltre che in aggregato. Le risorse ai fini del fondo perduto sono ripartite egualmente nell'anno di approvazione della pratica e nell'anno successivo. Nella prima riga si legge una stima del numero di soggetti beneficiari per anno e totale, corrispondente a quanto sopra riportato (100.000). Nella parte in basso della Tabella i presumibili effetti in termini di finanziamenti aggregati attivati dalla misura, anche attraverso credito bancario, anno per anno ed in totale (2,7 miliardi).

Al riguardo, sulla base delle assunzioni della RT, che sembrano peraltro in linea di massima condivisibili, e dei vincoli posti dallo stesso articolo, la suddetta scansione temporale, da cui consegue la proiezione degli oneri in esame, appare una ragionevole ipotesi di lavoro. Va comunque evidenziato che la presenza del rispetto del vincolo finanziario recato dal comma 6 in relazione alle risorse di cui al comma 16 ("dedotte" nella loro scansione temporale proprio con la citata simulazione) appare poter costituire un efficace presidio a tutela dei saldi, nel presupposto che sia implementato un valido meccanismo di monitoraggio delle istanze e delle concessioni dei contributi. Va inoltre rilevato che la sussistenza di un vincolo finanziario pluriennale rende probabile, qualora le adesioni iniziali al progetto in esame non ricalchino quelle della simulazione elaborata dal Governo, ponendosi su livelli più bassi di quelli ipotizzati, il determinarsi di risparmi di spesa lungo il periodo considerato, atteso che non sarà automaticamente e sicuramente possibile un incremento dei beneficiari nelle annualità successive, alla luce della necessità di rispettare i vincoli finanziari non soltanto complessivi, ma anche annuali.

Si osserva che la tabella della RT considera gli oneri per la convenzione con Invitalia in misura inferiore a quella massima prevista dell'1% degli stanziamenti (0,80%).

Tabella. Scansione temporale della spesa per voci.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025 Totale
IMPATTOFNARIARIO										
NUMERO FINANZIAMENTI	5500	38800	42,400	14400						1001001
FONDO PERDUTO	€ 25.987.500	€ 209.317.500	8	€ 283.655.000	\$ 68.040,000					6 945.945.000
GARANZIA	€ 9.652.500	€ 68.094.000	€ 72.657.000	€ 25.272.000						175.675.500
CONTO INTERESSI		€ 723.938	€ 6.554.925	€ 16.988.181	€ 23.225.758	€ 22.267.659	€ 18.201.079	\$ 13.821.099	€ 16.951.754	₹ 118.734.392
TOTAL	€ 35.640,000 €	€ 278.135,438	€ 458,156,925	£ 305.915.181	\$ 91,265,758	C 22,557,659	€ 18,201.079	£ 13.821.099	£ 16.951.754	€ 1,240,354,892
COSTO CONV INVITALIA	\$ 285.120	€ 2,225.084	3,665,255	2,447,321	\$ 750,126	C 178.141	£ 145,609	€ 110.569	£ 135.614	9.922.839
ONERETOTALE	€ 35,925,120 €	280.360.521	€ 461.822.180	€ 308.362.502 €	91.995.884	\$ 22,445,801	€ 18.345.687	£ 13.931.668	€ 17.087.368	£ 1.250.277.731
INPATTO INVESTIMENTI	10 to									
FINANZIAMENTO BANCARIO	€ 48,262,500	€ 348.732.500	€ 708,755,000	€ 489.645.000	€ 126.360.000					£ 1.756.755.000
FONDO PERDUTO	€ 25.987.500	€ 209.317.500	€ 378.845.000	€ 263,655,000	€ 68.040.000					€ 945,345,000
TOTALE	€ 74.250.000	€ 598.050.000	€ 1.082,700,000	6 753.300.000 E	€ 194,400,000					\$ 2,702,700,000
	2012	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025 Totale

Per quanto riguarda i profili di copertura (comma 16), appare utile una conferma dell'esistenza degli ampi margini di rimodulazione delle assegnazioni già disposte necessari a garantire le occorrenti coperture nell'ambito delle risorse già stanziate con delibera CIPE, senza pregiudizio degli interventi già finanziati, anche in chiave prospettica. La questione merita un approfondimento. Inoltre, il richiamo recato dal comma in esame all'eventualità di una riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge n. 196 del 2009 (che consente, in sede di legge di bilancio, nella seconda sezione, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, di procedere al rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione, per un periodo temporale anche pluriennale, delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b, che richiama, appunto, le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) solleva due motivi di perplessità, correlati fra loro. Il primo, attinente evidentemente alla possibilità, implicita nel fatto stesso che sia stato introdotto il sintagma in esame, che la rimodulazione delle risorse già assegnate dal CIPE non sia sufficiente a garantire la copertura degli oneri; il secondo, riguardante la legittimità in questa sede di un rinvio alla manovra di bilancio per la copertura. Infatti, qualora la prima modalità di copertura sia sufficiente, la previsione della rimodulazione con la seconda sezione potrebbe risultare superflua, nulla aggiungendo al contenuto della copertura e nulla ostando a procedere, in sede di predisposizione della legge di bilancio, nel senso indicato dalla norma anche in assenza della norma stessa. Nel caso di ipotizzata insufficienza della copertura individuata in relazione alle delibere CIPE, andrebbe verificata la conformità alla vigente disciplina contabile del rinvio, in questa sede, ad un provvedimento futuro, e per definizione incerto nei suoi termini quantitativi, di una parte della copertura degli oneri.

### Articolo 2

# (Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno)

Il comma 1, al fine di estendere la misura "Resto al Sud" alle imprese agricole, inserendo un periodo nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000, stabilisce che nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai soggetti ammessi alle agevolazioni in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale può essere concesso, in alternativa ai già previsti mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile, nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.

Il comma 2 destina alle agevolazioni in favore delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di cui al comma 1 risorse pari a 5 milioni di euro nel 2017 ed a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,

mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013.

Il comma 3, aggiungendo il comma 2-bis nell'articolo 2 della legge n. 410 del 1999, consente che le attività di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo (ai sensi dei quali i consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura, e possono inoltre compiere operazioni di credito-agrario di esercizio in natura, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione) possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Le attività esercitate dalle predette società partecipate a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione hanno natura mutualistica ad ogni effetto di legge.

<u>La RT</u> sottolinea che l'articolo mira a incentivare l'investimento, favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno, in misura analoga alla misura Resto al sud, ma tenendo conto delle specificità del settore agricolo. Ai fini di una valutazione della congruità dello stanziamento, la RT considera che:

- 1. una misura media del finanziamento stesso basata su dati storici si colloca a 200.000 euro;
- 2. il costo per il settore pubblico si attesta a circa il 40% dell'investimento (ottenuto come somma del 35% di fondo perduto e del 5% circa di contributo in conto interessi, calcolato per analogia con la misura Resto al sud di cui all'articolo 1);
- 3. la leva dei fondi pubblici sia quindi 2,5.

Con il finanziamento addizionale di 50 milioni di euro, ne risulterà che l'investimento attivato dalla misura sarà pari a 125 milioni di euro; il numero di iniziative imprenditoriali finanziabili è di 625.

La RT conclude la sua disamina del presente articolo escludendo la sussistenza di oneri per la finanza pubblica in conseguenza del comma 3.

Al riguardo, preso atto della platea dei soggetti finanziabili, della misura dell'onere unitario a carico dello Stato e dell'ammontare degli investimenti che si ritiene di attivare considerando la leva finanziaria, si rappresenta che, sulla base della ricostruzione normativa del capo II del citato decreto legislativo, la concessione delle agevolazioni in esame (ai sensi dell'articolo 10-quater del decreto legislativo n. 185 del 2000) sarebbe disposta a valere (e, soprattutto, nei limiti, ex articolo 10-ter) sulle (delle) risorse di cui al punto 2 della delibera CIPE n. 62/2002 del 2 agosto 2002, che prevedeva che Sviluppo Italia S.p.a. destinasse ulteriori 85 milioni di euro al finanziamento delle iniziative volte a favorire l'imprenditorialità giovanile in agricoltura, e su (di) ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea, evidentemente richiamate dalla disposizione in esame. Si ritiene pertanto pacifico che la norma configuri un limite massimo di spesa, alla cui copertura si

provvede con l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013. Tuttavia, si fa presente l'opportunità di valutare l'inserimento nel testo di un meccanismo di monitoraggio delle domande di finanziamento volto a rendere coerente con il rispetto dei limiti di spesa, anche in chiave prospettica, il processo di erogazione dei finanziamenti.

### Articolo 3

# (Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati)

La norma individua una procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I comuni delle predette regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili, di cui sono titolari, che rientrano nello stato definito dalla presente disposizione, con particolare riguardo ai terreni agricoli. L'elenco dei citati beni è aggiornato con cadenza annuale ed è pubblicato sul sito istituzionale del comune.

Tali beni possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta, ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. A tal fine il comune, pubblica periodicamente sul proprio sito istituzionale uno o più bandi per l'assegnazione dei beni. I comuni assicurano una imparziale valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di evidenza pubblica, redigendo una graduatoria.

L'immobile, una volta assegnato, è consegnato al beneficiario che ha l'obbligo di eseguirvi le attività previste dal progetto, e la facoltà di godere e di trasformare il bene in conformità al progetto.

La medesima possibilità di valorizzazione è prevista per gli immobili privati aventi le stesse caratteristiche degli immobili di titolarità comunale. In tal caso il comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene, lo pubblica sul proprio sito istituzionale e ne dà comunicazione all'interessato, allegando la proposta irrevocabile del contratto di affitto. Qualora l'avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso al contratto di affitto, il comune adotta gli atti di competenza idonei a consentire l'esecuzione del progetto per un periodo di durata pari a quello del contratto di affitto.

Nel caso in cui su tali beni si svolgano attività terziarie di carattere non profit o artigianali, il comune adotta le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti.

Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo è a carico del beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il comune non sia titolare del bene oggetto di affitto, il canone è versato all'avente diritto e il costo della perizia tecnica è a carico del proponente.

Si attribuisce in capo all'assegnatario un diritto di prelazione sul bene restituito alla scadenza del periodo contrattuale, qualora nei cinque anni successivi alla restituzione, l'avente diritto voglia trasferire il bene a titolo oneroso. È prevista la risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati nel caso in cui l'attività svolta sia difforme rispetto al progetto di valorizzazione.

I comuni trasmettono alle regioni l'elenco dei beni censiti e assegnati al fine dell'inserimento nella Banca delle terre agricole.

Ai proponenti dei progetti in esame laddove possibile si applicano le misure incentivante previste ai precedenti articoli 1 e 2.

<u>La RT</u>, oltre a descrivere la norma, afferma che sono a carico del beneficiario del bene, sia il costo della perizia tecnica (al momento dell'assegnazione) che tutti gli oneri relativi all'assegnazione, trascrizione, registrazione e stipula di atti notarili.

Inoltre, la RT afferma che l'applicazione della norma non comporta, nel suo complesso, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la norma pone in capo ai comuni una apposita clausola di invarianza finanziaria, sarebbero utili gli elementi e i dati idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza. In particolare, andrebbe chiarito se quanto previsto dalla disposizione non dia luogo a un incremento dei carichi di lavoro con relativo utilizzo di personale determinando un pregiudizio alle altre competenze cui è istituzionalmente preposto il comune.

Andrebbe inoltre chiarito a chi spetti la titolarità dell'onere nel caso in cui successivamente alla perizia tecnica non si faccia seguito all'assegnazione del bene.

Inoltre, considerato che solo la RT afferma che l'attribuzione degli oneri relativi all'assegnazione, trascrizione, registrazione e stipula di atti notarili è a carico del beneficiario del bene, andrebbe valutata l'opportunità di inserire tale previsione anche nel testo normativo.

# CAPO II ZONE ECONOMICHE SPECIALI -- ZES

# Articoli 4 e 5 (Istituzione di zone economiche speciali - ZES; Relativi benefici fiscali ed agevolazioni)

L'articolo 4 in commento delinea l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) volte a favorire lo sviluppo di imprese insediate o di nuova istituzione all'interno delle stesse, creando a tal fine le condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi.

La ZES è quindi definita come zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato ed al cui interno è presente almeno un'area portuale2, collegata alla rete trans europea dei trasporti (TEN-T). Possono farvi parte anche aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale.

Le aziende operanti nella ZES3 possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

Si fa quindi rinvio ad un DPCM<sub>4</sub> per la definizione delle modalità istitutive di una ZES, della sua durata, dei criteri che ne disciplinano l'accesso e delle condizioni speciali di cui all'articolo 5.

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Che presenti le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

<sup>3</sup> Si tratta sia delle aziende operanti all'epoca dell'istituzione della ZES sia di nuovi insediamenti imprenditoriali.

Le proposte di istituzione di una ZES sono presentate da regioni meno sviluppate e in transizione, ammissibili alle deroghe previste all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La ZES è istituita con DPCM5, su proposta delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal DPCM attuativo6.

Si precisa che la proposta regionale di istituzione della ZES debba recare specificazione delle caratteristiche dell'area identificata.

Si affida quindi l'amministrazione della ZES ad un Comitato di indirizzo (il cd. Soggetto per l'Amministrazione) del quale fanno parte il Presidente dell'Autorità portuale, con funzione di presidente e rappresentanti<sup>7</sup> della regione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si dispone che ai membri del Comitato non spetti alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Inoltre si precisa che il Comitato di indirizzo per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali si avvarrà del Segretario generale dell'Autorità portuale al quale è altresì consentito stipulare, previa autorizzazione del Comitato, accordi o convenzioni quadro con banche e intermediari finanziari.

Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Comitato di indirizzo sarà chiamato ad assicurare, in particolare: - gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella ZES; - l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES; - l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

Si prescrive infine per le imprese operanti nella ZES l'obbligo di osservare, in aggiunta alla normativa nazionale ed europea, anche le prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa zona economico speciale.

L'articolo 5 del provvedimento in esame reca benefici fiscali e semplificazioni in favore delle imprese operanti nella ZES che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES.

### Si tratta:

- della possibilità di beneficiare di procedure semplificates e di regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con DPCM9;
- dell'accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione ai sensi della legge 84/1994 (recante il riordino della disciplina portuale), nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 (sportello unico amministrativo) e 20 (sportello unico doganale e dei controlli) del D.Lgs. 169/2016.

Si prevede inoltre che, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il vigente credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi 10 venga commisurato alla quota del costo

- Da adottarsi su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- Da adottarsi su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- 6 Previsto al comma 3.
- 7 In ragione di un componente per ogni ente.
- 8 Individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate.
- 9 Da adottarsi su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri.
- 10 Di cui all'art. 1, comma 98 e ss. della L. 208/2015.

complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Subordina quindi il riconoscimento delle predette tipologie di agevolazioni al rispetto di talune condizioni per le imprese beneficiarie e precisamente:

- il mantenimento della loro attività nell'area ZES per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
- il non versare in stato di liquidazione o scioglimento.

Il credito di imposta è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; si precisa inoltre che agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provveda il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

Quantifica quindi gli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 in 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 disponendo che alla relativa copertura finanziaria si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-202011 di cui all'articolo 1, comma 6, della L.147/2013. Le risorse sono imputate alla quota di fondi destinati a sostenere interventi nelle regioni di cui all'articolo 4, comma 4.

Si affida all'Agenzia per la coesione territoriale il compito di assicurare, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull'andamento delle attività e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il soggetto per l'amministrazione, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il previsto DPCM.

<u>La RT</u> esamina congiuntamente gli effetti finanziari delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del provvedimento in esame. Illustra quindi le novità introdotte alla disciplina del credito di imposta per investimenti nelle aree del Sud che si sostanziano, per gli investimenti effettuati nelle ZES, in un potenziamento degli effetti della misura attraverso l'innalzamento del limite di investimento a 50 milioni di euro ed in una estensione della validità della norma solo per tali zone anche per il 2020.

Ricorda che in sede di stima delle modifiche all'art. 1, comma 98, della L 208/2015 che hanno previsto l'aumento delle aliquote applicate al credito d'imposta sottostante l'acquisto di beni strumentali nuovi, portandole dal 10% al 25% per le grandi imprese, dal 20% al 35% per le medie imprese e dal 20% al 45% per le piccole imprese, erano stati stimati i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2017	2018	2019	2020
Credito di imposta	-451	-541	-601	0

Evidenzia come la norma in commento eleva il limite dei progetti di investimento a 50 milioni di euro per ogni tipologia di impresa.

Di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 147/2013.

Ipotizza in ottica prudenziale che la modifica possa produrre un maggior credito di imposta ad opera delle grandi imprese.

Riferisce che sulla base delle prime indicazioni circa le aree ZES si stimano investimenti nelle prime aree di istituzione in misura pari a 4 investimenti di 40 milioni di euro nel 2018, 5 investimenti di 40 milioni di euro nel 2019 e 3 investimenti di pari importo nel 2020, oltre agli investimenti nei limiti ordinari del credito di imposta;

Applica il credito di imposta all'eccedenza dell'investimento rispetto al limite ordinario di 15 milioni di euro, previsto dalla normativa vigente e giunge a stimare un credito di imposta per 25 milioni di euro nel 2018 [(40 -15) X 4 X 25%] e di 31,25 milioni di euro nel 2019.

Poiché nel 2020 la normativa originaria non risulta più vigente ne consegue che, limitatamente alle aree ZES, si avrebbe un credito di imposta di 30 milioni di euro (40 X 3 X 25%) conseguente ai 3 investimenti di 40 milioni di euro oltre al credito sugli investimenti ordinari entro i 15 milioni di euro.

Al fine di valutare il credito di imposta sugli investimenti ordinari entro i 15 milioni di euro, date le prime indicazioni che considerano una percentuale di territorio interessato dalle ZES del 15%, è stata prudenzialmente considerata una stima del 20% del credito ordinario originariamente stimato per il 2019 individuando un credito per circa 120,2 milioni di euro (601 X 20%).

La RT complessivamente evidenzia i seguenti effetti ascrivibili alla disposizione in esame.

(milioni di euro)

	2017	2018	2019	2020
Credito di imposta	0,0	-25,0	-31,25	-150,2

Rappresenta infine che alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in 25 milioni di euro nel 2018, 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 147/2013.

# Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, si osserva quanto segue:

• le zone economiche speciali andranno istituite con DPCM all'esito di un articolato procedimento, delineato dalla disposizione in commento, che sarà attivato su proposta delle regioni interessate. In considerazione di quanto precede, sarebbe opportuno un chiarimento in merito all'assunto: "sulla base delle prime indicazioni circa le aree ZES" che si legge in RT, in assenza di ulteriori elementi informativi e dati che consentano di poter riscontrare conseguentemente anche le ipotesi formulate in ordine ai previsti investimenti;

- andrebbe chiarito come, a fronte di un limite massimo di investimenti unitario previsto dalla norma fino a 50 mln di euro, gli ipotizzati investimenti si collochino tutti sul valore massimo di 40 mln di euro; l'approfondimento appare utile sia al fine di escludere una sottostima dell'onere sia al fine di conoscere le ragioni che hanno indotto ad individuare in 50 mln di euro il limite massimo unitario, in assenza di prevedibili programmi di investimenti nella predetta misura massima (così in RT) o comunque maggiori di 40 mln di euro;
- sarebbero utili informazioni ed elementi sulla cui base la RT è giunta ad indicare gli investimenti ipotizzati (in numero di 4, 5 e 3 rispettivamente nel 2018, 2019 e 2020), la loro distribuzione nel tempo ed il valore previsto (40 mln di euro per tutti i programmi di investimento);
- la norma in commento non circoscrive espressamente il nuovo limite massimo di 50 mln, disposto per ciascun progetto di investimento, alle grandi imprese; anche se è ragionevole ipotizzare che tali imprese saranno quelle che potranno effettuare in concreto programmi di investimento così significativi, si osserva che trattandosi di un limite massimo il tenore letterale della disposizione in commento non esclude interpretazioni che consentano anche alle altre categorie di imprese (piccole e medie) operanti nelle zone economico speciali di superare i limiti vigenti (rispettivamente 3 e 10 mln di euro), anche se di fatto solo in parte12; si tratta di una lettura che terrebbe conto e troverebbe supporto in relazione all'opportunità di riconoscere anche alle predette imprese un maggior beneficio fiscale per il fatto di operare in una ZES; ne deriverebbe in tal caso la necessità di rivedere la quantificazione in esame in relazione alle maggiori possibilità di investimento che verrebbero consentite alle piccole e medie imprese operanti nelle ZES, i cui effetti finanziari non sono scontati a legislazione vigente.
- si richiama l'attenzione sul numero esiguo di imprese che si prevede possano fruire dell'agevolazione (in numero massimo di 5, nel 2019); sul punto, a tacere degli eventuali riflessi sulla natura della norma in commento in relazione ai profili della generalità ed astrattezza e sul rilievo dell'agevolazione riconosciuta a ciascuna impresa (10 mln di euro per un progetto di investimento di 40 mln di euro), sarebbero utili maggiori informazioni, per quanto disponibili, sui prevedibili destinatari dell'agevolazione e sui programmi di investimento ipotizzati.

In merito ai profili di copertura, con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione a copertura degli oneri recati dalla disposizione andrebbe assicurato che l'utilizzo delle citate risorse non comprometta gli interventi già programmati a valere sulle risorse del fondo stesso, confermando altresì che non

<sup>12</sup> Cfr. il comma 101 dell'art. 1 della L. 208/2015

<sup>13</sup> Si ricorda che il credito di imposta spetta alle imprese in relazione ai programmi di investimento effettuati.

discendano effetti negativi sul fabbisogno di cassa per effetto dei particolari coefficienti di spendibilità delle predette risorse.

# CAPO III SEMPLIFICAZIONI

#### Articolo 6

# (Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo)

La norma dispone il rimborso delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi e corredate dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'amministrazione, attestante il costo dell'intervento effettivamente realizzato e la regolarità delle spese. Il pagamento avviene per il 50 per cento del costo realizzato risultante nella richiesta di pagamento all'atto del ricevimento della stessa e il restante 50 per cento del costo realizzato, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previa attestazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale della coerenza dell'importo richiesto con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti e validati nella Banca dati unitaria degli interventi della politica regionale.

Per ogni intervento spetta all'amministrazione competente, individuata dal Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto, indire la Conferenza di servizi decisoria per l'acquisizione dei pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o altri atti di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.

<u>La RT</u> afferma che l'applicazione della norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, considerato che la norma è finalizzata ad accelerare il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, dalle Amministrazioni titolari degli interventi, andrebbero esposti gli effetti della nuova disciplina dei pagamenti sui saldi di finanza pubblica e, in particolare su quello del fabbisogno di cassa, chiarendo se questi sono in linea con quelli già scontati a legislazione vigente.

# Articolo 7 (Valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo - CIS)

L'articolo attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno l'individuazione degli interventi di notevole complessità per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), su richiesta delle amministrazioni interessate. Tali interventi hanno natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee.

<u>La RT</u> afferma che l'applicazione della norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto reca unicamente disposizioni di carattere ordinamentale.

<u>Al riguardo</u>, andrebbe assicurato che l'individuazione degli interventi di notevole complessità per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi contratti istituzionali di sviluppo, potendo comportare una migliore integrazione e impiego di fondi nazionali ed europei, non determini una dinamica della spesa differente rispetto a quella scontata a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica.

### Articolo 8

# (Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria)

L'articolo dispone che, nel caso siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento, ovvero di dichiarazione di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti da società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003, le società cessionarie di tali complessi aziendali sono ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al suddetto decreto-legge, anche su istanza del commissario straordinario della società cedente, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 347, fermi gli altri presupposti previsti dalle norme vigenti.

<u>La RT</u> afferma che l'articolo introduce un'ipotesi di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 347 del 2003 (500 addetti e debiti non inferiori a 300 mln di euro), ferma restando la sussistenza dello stato di insolvenza. La norma non determina alcun effetto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale della disposizione.

### Articolo 9

## (Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti)

La norma sostituisce tutta la parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilendo che la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ai rifiuti il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/995/UE recante il nuovo elenco europeo dei rifiuti e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 sulle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.

<u>La RT</u> afferma che la norma ha carattere ordinamentale e di semplificazione procedimentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

# CAPO IV ULTERIORI INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO E PER LA COESIONE TERRITORIALE

# Articolo 10 (Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno)

Il comma 1, allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dispone che l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) realizza, in raccordo con le regioni interessate nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL. Al relativo onere si provvede:

- a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nei medesimi anni, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione;
- b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

<u>La RT</u> ricostruisce il quadro delle risorse disponibili nel Fondo sociale per occupazione e formazione, pari nel complesso a 379,5 milioni di euro circa, così suddivisi:

- 1. 35,7 mln disponibili per l'anno 2017;
- 2. 28,5 mln come risorse disaccantonate *ex* articolo 43, comma 4-*quater*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, per il 2016;
- 3. 315,3 mln sono le risorse disponibili a seguito di disimpegni effettuati e concordati con INPS e INPGI in relazione agli anni pregressi.

La RT dettaglia i suddetti dati nella tabella che di seguito si riproduce

	Risorse residue disponibili a marzo 2017	€ 35.745.830,04
Dettaglio risorse	Disaccantonamento risorse ex art. 43 comma 4-quater del d.lgs. 148/2015 e s.m.i. relative all'annualità 2016 (60% degli oneri indicati al comma 4-ter - Accantonamento prudenziale per maggiori oneri NASPI stagionali)	€ 28.500.000,00
disponibili	Totale risorse disponibili a seguito di disimpegni effettuati nell'e.f. 2017 su partite debitorie in favore di INPS ed INPGI, relative ad esercizi finanziari pregressi, concordati con gli enti previdenziali	€ 315.276.644,41
	Totale risorse disponibili al 4 maggio per l'esercizio finanziario 2017	€ 379.522.474,45

<u>Al riguardo</u>, non si hanno osservazioni in rapporto alla quantificazione dell'onere, atteso che è limitato all'entità degli stanziamenti e che presenta certamente ampi

margini di modulabilità. Per i profili di copertura, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT, osservando tuttavia che l'utilizzo ai fini della contabilità finanziaria dei residui finora formatisi non risulta conforme ad un'interpretazione letterale del principio della legislazione vigente. In rapporto al 2018, si ritiene che gli andamenti pregressi inducono a considerare certamente disponibili le necessarie occorrenze in conto residui, stante anche la natura del Fondo sociale per occupazione e formazione e i meccanismi di utilizzazione delle sue risorse. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, presenta le necessarie disponibilità, sia per il presente anno che per il 2018.

### Articolo 11

# (Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno)

Il comma 1 demanda ad apposito decreto del MIUR, al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica, l'individuazione delle aree di esclusione sociale, caratterizzate dagli anzidetti fenomeni, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata.

Il comma 2 stabilisce che entro trenta giorni dall'adozione del suddetto decreto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale, volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.

Il comma 3 consente la partecipazione alla procedura di cui al comma 2 alle reti di istituzioni scolastiche presenti nelle aree individuate con il decreto di cui al comma 1, che abbiano attivato, per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale, partenariati con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato.

Il comma 4 dispone che la procedura di cui al comma 2 è finanziata nell'ambito delle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.

La RT ricorda che il citato Programma operativo ha, tra le sue finalità, anche la previsione e il finanziamento di azioni per il contrasto della povertà educativa. La RT aggiunge poi che ogni modulo didattico può essere di 30 - 60 - 100 ore. I moduli da 30 ore corrispondono a un costo di circa 6.500 euro. Ipotizzando un finanziamento di 200.000 euro, il MIUR potrà finanziare circa 30 moduli didattici da 30 ore ciascuno, che equivalgono a 900 ore in più in 2 anni, durante i quali quindi le scuole potranno restare aperte in orario extrascolastico per realizzare progetti contro la povertà educativa. Ciò significa che in un anno le scuole della rete potrebbero avere a disposizione circa 18 ore in più a settimana (33 sono le settimane scolastiche) per la realizzazione del progetto. Oppure le scuole, nell'ambito della propria autonomia, possono decidere di utilizzare tali ore aggiuntive di formazione nei periodi di chiusura

delle scuole e pertanto anche nei mesi estivi, contribuendo così in modo netto ad una maggiore e più ampia funzione educativa della scuola aperta al territorio.

Al riguardo, non si hanno osservazioni, sulla base dei chiarimenti forniti dalla RT.

# Articolo 12 (Costo standard per studente)

L'articolo provvede alla riformulazione dei criteri per l'individuazione della nozione di costo "standard" per studente, da adottarsi, con riferimento agli Atenei, ai fini della distribuzione annuale del Fondo ordinario per il finanziamento del sistema universitario, iscritto in bilancio nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica (capitolo 1694)14, su cui è recentemente intervenuta la pronuncia di incostituzionalità, relativamente all'attuazione della delega di cui all'articolo 5, comma 4, lettera c) ed f) della legge 240/201015.

In particolare, il dispositivo precisa al comma 1 che per la nozione di costo standard per studente delle università statali deve d'ora innanzi intendersi come il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università. La norma ribadisce, espressamente, che il costo standard per studente costituisce il parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo.

Il comma 2 evidenzia quindi che ai fini della determinazione e l'eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo standard di ateneo, si provvederà sulla base dei seguenti criteri e relativi indici di costo:

- a) <u>criterio del costo del personale docente</u>: si utilizzano come indici di costo gli standard di docenza previsti per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della dotazione di docenza si utilizza come numero standard di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della docenza necessaria per l'accreditamento;
- b) <u>criterio del costo della docenza a contratto</u>: è riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della docenza di cui alla lettera a), parametrato al valore medio di 120 ore per i professori e 60 ore per i ricercatori;
- c) <u>criterio del costo del personale tecnico amministrativo</u>: si attribuisce una dotazione standard pari ad una unità di personale per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera a) e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l'ateneo;
- d) <u>criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari</u>: il costo è stimato sulla base degli oneri medi rilevati dai bilanci degli

-

Tale determinazione era stata infatti già prevista nell'ambito dell'attuazione della citata delega prevista dalla legge 240/2010, laddove all'articolo 5, comma 4, lettera f) era stata prevista l' introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università, cui collegare l'attribuzione all'università di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata".

<sup>15</sup> Sentenza 11 maggio 2017, n. 104.

atenei, tenendo altresì conto dei costi fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosità degli iscritti.

Il comma 3 prevede che al fine di tenere conto dei differenti contesti in cui ogni università si trova ad operare, al costo standard di ateneo di cui al comma 2 può essere aggiunto un importo di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo standard medio nazionale, in base alla diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all'università, determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale ove ha sede l'ateneo.

Il comma 4 stabilisce che al fine di assicurare la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali, sono confermate le assegnazioni già disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sul fondo di finanziamento ordinario che, in relazione al costo standard per studente, sono state attribuite in coerenza con quanto definito ai commi 2 e 3 per l'ammontare già indicato nel decreto interministeriale n. 893/2014.

Il comma 5 prevede che per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio del costo standard per studente è fissata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro un intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione. Al fine di assicurare il tempestivo riparto dei finanziamenti sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO dell'anno 2016.

Il comma 6 afferma che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga conto della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo è parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento.

Il comma 7 stabilisce che il decreto di cui al comma 6 ha validità triennale e trova applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento.

Il comma 8 precisa che ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti entro la durata normale del corso di studi.

<u>La RT</u> evidenzia che il dispositivo introduce una norma relativa i costi standard per studente funzionali alla ripartizione di una percentuale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per gli atenei. Preliminarmente è opportuno evidenziare che il costo standard per studente nel sistema universitario rappresenta un parametro di riparto rispetto ad un ammontare dato di risorse (FFO). Conseguentemente l'intervento normativo non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

I diversi commi individuano semplicemente:

- gli indici di riferimento attraverso i quali definire il costo standard;
- la percentuale del FFO da ripartire in base al costo standard;
- le caratteristiche che devono possedere gli studenti per essere valorizzati in base al costo standard e quindi le modalità attraverso le quali ripartire una quota del FFO.

La RT afferma poi che per meglio descrivere il funzionamento del costo standard è opportuno utilizzare un esempio teorico.

Supponiamo che il sistema universitario nel suo complesso sia rappresentato da 3 atenei (il ragionamento è poi analogo se applicato a una numerosità 12 di atenei).

Supponiamo che:

Ateneo A: un solo corso di Laurea in Medicina e chirurgia (Area medico-sanitaria), collocato al NORD in un ambito territoriale dove si registra un reddito superiore alla media e una rete dei trasporti sufficientemente collegata all'ateneo.

Ateneo B: un solo corso in ingegneria industriale (area scientifico-tecnologica); collocato al SUD in un ambito territoriale dove si registra un reddito inferiore alla media e una rete dei trasporti scarsamente collegata all'ateneo.

Ateneo C: ha un solo corso in lettere (area umanistico sociale); collocato al CENTRO in un ambito territoriale dove si registra un reddito in media con il reddito nazionale e una rete dei trasporti sufficientemente collegata all'ateneo.

Tabella 1 RT.

	-				
Ateneo	corsi	studenti area medica	studenti area scientifico- tecnologica	studenti area umanistico- sociale	TOTALE STUDENTI
					a
A	LM- 41 (medicina)	300	0	0	300
В	L-9 (ingegneria industriale)	0	380	0	380
С	L- 10 (lettere)	0	0	900	900

Le tre aree corrispondono a quelle utilizzate per l'accreditamento dei corsi di studio secondo quanto previsto dal DM n. 987 del 12 dicembre 2016, adottato in attuazione del D.lgs. n. 19/2012.

Ai fini della determinazione dell'indice di costo di cui al comma 2, lett. a), per tali aree la docenza necessaria in rapporto alle numerosità di riferimento degli studenti sono le seguenti:

Tabella 2 RT

area	classe	durata in anni del corso	N. docenti necessari	N. riferimento iscritti primo anno	N. riferimento studenti in corso
		ь	e	d	e=bx d
medica	LM41	6	18	50	300
scientifico	L-9	3	9	75	225
umanistico	L-10	3	9	100	300

Ora, la RT riferisce che supponendo che la docenza necessaria sia egualmente ripartita tra le 3 qualifiche di professore di prima fascia, professore di seconda fascia e ricercatore, sulla base del costo caratteristico di prima fascia di ciascun ateneo è possibile calcolare il costo della docenza necessaria per ciascun ateneo, dal momento che il costo di un professore di seconda fascia è pari al 70% di quello di prima fascia e il costo di un ricercatore è pari al 50% di quello del professore di prima fascia.

Tabella III RT

Ateneo	N. docenti std.	N.I fascia	N.II fascia	N. ricercatori	costo carat.	costo docenza	Ateneo
					I fascia		
	e=(c/e) X a	f	g	h	i	l=i x (f+0,7 x g + 0,5 x h)	m=l/a
A	18	6	6	6	115.000	1.491.600	4.972
В	15	5	5	5	113.000	1.281.867	3.373
С	27	9	9	9	118.000	2.336.400	2.596

Per l'indice di costo di cui al comma 2, lett. b), l'ammontare della didattica a contratto e integrativa è pari al 30% del monte ore di didattica standard della docenza strutturata (120 ore per i professori di prima e seconda fascia e 60 ore per i ricercatori). Supponendo che il costo di un'ora di docenza sia pari a 132,7 euro, il costo standard della docenza a contratto per i 3 atenei in esame è determinato nel seguente modo:

Tabella IV RT

Ateneo	Ore didattica a contratto	costo ore didattica a contratto	Costo std docenza a contratto per studente
	n=fxl20+gxl20+hx 60	o=n x 132,7*	p=o/a
A	540	71.280	238
В	456	60.192	158
С	810	106.920	119

Con riferimento all'indice di costo di cui al comma 2, lettera c), (costo medio del personale tecnico amministrativo di un ateneo)

Pertanto se per ogni unità di docenza standard si prevede un'unità di personale tecnico amministrativo, il costo medio per studente di tale voce di costo sarebbe pari a quanto risultante dalla seguente tabella.

Tabella V RT

Ateneo	N. docenti std	costo caratt. I fascia	dotazione stdTA	costo per unità diTA	Costo std TA per studente
	e	e i		r=37,5% x i x q	s=r/a
A	18	113.000	18	762.750	2.543
В	15	115.000	15	655.500	1.725
С	27	118.000	27	1.194.750	1.328

La RT aggiunge che a questi costi possono essere aggiunti per specifici corsi di studio (corsi di studio a distanza, corsi di restauro, corsi di scienze della formazione primaria; corsi di lingue) i corsi relativi a figure specialistiche di personale la cui incidenza percentuale sui costi totali è generalmente inferiore al 3 per cento per ateneo.

Per quanto riguarda l'indice di costo di cui al comma 2, lett d), l'analisi econometrica dei bilanci degli atenei determina in generale una significativa correlazione tra le voci relative ai costi di funzionamento e gestione e l'area disciplinare dell'offerta formativa degli atenei, in relazione ai costi delle strutture laboratoriali e delle attrezzature per l'area medica e per l'area scientifica. In media tale

voce di costo incide per circa un terzo delle voci di costo di cui alle lettere precedenti, che possiamo utilizzare nell'esempio per semplicità espositiva.

Occorre tuttavia precisare che i costi standard relativi a tale voce di costo saranno il risultato di un'analisi econometrica aggiornata sui bilanci degli atenei, dove sarà altresì verificata in particolare l'incidenza dei costi fissi di struttura, indipendenti dalle dimensioni del corso.

In definitiva, il costo standard per studente con riferimento alle voci di costo indicate dal comma 2, lett. a), b), c), d), con riferimento all'esempio semplificato dei 3 atenei soprindicati, si compone come segue:

Tabella VI RT

Ateneo	costo std. docenza	costo std docenza a contratto	Costo std TA	Costo std funzionamento	Costo std totale per studente	Studenti
	A	В	С	D=33,3%x (A+B+C)	E=A+B+C+D	
A	4.972	238	2.543	2.558	10.310	300
В	3.373	158	1.725	1.735	6.991	380
C	2.596	119	1.328	1.334	5.376	900
	Media nazi	6.70	0			

In relazione a quanto previsto dal comma 3, al costo standard per studente in corso si aggiunge un importo di natura perequativa in base alla diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all'università, determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale ove ha sede l'ateneo. Tale componente perequativa è parametrata rispetto al costo medio nazionale risultante dalla somma degli indici di costo di cui al comma 2, fino ad un massimo del 10%. In base a tale criterio, al costo standard si aggiungerà un valore compreso tra 0 e € 670 (ovvero 10% di 6.700 €), che crescerà in misura inversamente proporzionale al reddito familiare medio dell'area territoriale ove è ubicato l'ateneo.

Consideriamo a questo punto che l'ateneo A sia ubicato in un'area del Nord ma che non sia la più ricca del Paese; l'ateneo B sia ubicato in un'area del Sud e che sia la più povera del Paese, mentre l'ateneo C sia ubicato in un'area del Centro con un reddito in linea con la inedia del Paese. La componente perequativa correlata alla capacità contributiva si potrà ad esempio aggiungere al costo standard nel seguente modo.

Tabella VII RT

Ateneo	Area	costo std per studente	% componente perequativa "capacità contributiva" rispetto al costo std medio nazionale	importo componente perequativa "capacità contributiva"	costo std. corretto per componente perequativa "capacità contributiva"
			F	$G = F \times 6.700$	H=E+G
A	NORD	10.310	2%	134	10.444
В	SUD	6.991	10%	670	7.661
C	CENTRO	5.376	5%	335	5.711

A decorrere dal 2018 il comma 6 prevede che si possa aggiungere un ulteriore importo di natura perequativa di pari entità connesso che tenga conto della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti.

Come anticipato, supponiamo che il grado di accessibilità alle sedi universitarie del Nord e del Centro sia sufficiente (non ottimo), mentre sia scarso per la sede universitaria ubicata al sud. La componente perequativa correlata alla accessibilità della sede universitaria si potrà ad esempio aggiungere al costo standard nel seguente modo:

Tabella VIII RT

Ateneo	Area	costo std per studente	% componente perequativa "accessibilità" rispetto al costo std medio nazionale	importo componente perequativa "accessibilità"	costo std. corretto per componente perequativa "accessibilità"
		Е	Ι	$L= I \times 6.700$	M=E+L
A	NORD	10,310	3%	201	10.511
В	SUD	6.991	7%	469	7.460
С	CENTRO	5.376	3%	201	5.577

In sintesi a decorrere dal 2018 il costo standard per studente da prendere in considerazione per la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario sarà dato dalla somma degli indici di costo di cui al comma 2 cui si potranno aggiungere le due componenti perequative collegate alla capacità contributiva degli studenti e all'accessibilità della sede universitaria.

Tabella IX RT

Ateneo	Area	costo std per studente	importo componente perequativa "capacità contributiva"	importo componente perequativa "accessibilità"	costo std. corretto per le componenti perequative
		Е	F	I	N=E+F+I
A	NORD	10.310	134	201	10.645
В	SUD	6.991	670	469	8.130
C	CENTRO	5.376	335	201	5.912

Ai fini della ripartizione del FFO sarà utilizzato il peso percentuale di ciascun ateneo calcolato come prodotto del costo standard per studente corretto per la componente perequativa moltiplicato per il numero degli studenti in corso attivi così come definiti al comma 8. Rispetto all'esempio formulato, la ripartizione del FFO tra gli atenei A, B e C, avverrà sulla base delle percentuali di seguito indicate.

Tabella X RT

Ateneo	Area	costo standard corretto per componenti perequative	Studenti	Costo std totale studenti	Peso % da utilizzare per riparto FFO
		N	a	0=Nxa	P=0/(TOT O)
A	NORD	10.645	280	2.980.600	28,1%
В	SUD	8,130	340	2.764.200	26,1%
С	CENTRO	5.912	820	4.847.840	45,8%
		TOTALE		11.604.194	100%

Supponiamo ora che l'FF0 complessivo di sistema (quota senza vincolo di destinazione) sia pari a € 300.000.000 e che di tale somma il 22% (ovvero € 66.000.000) sia attribuito in funzione del costo standard per studente, avremo il seguente riparto.

Tabella 11 RT

Ateneo	% costo std	FFO in base a costo std
A	28,1%	€ 18.571.348
В	26,1%	€ 17.223.015
С	45,8%	€ 30.205.637
TOTALE	100,0%	€ 66.000.000

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanzi d'impatto sui saldi di finanza pubblica non evidenzia valori.

Al riguardo, occorre innanzitutto segnalare, sotto il profilo metodologico, che sebbene si tratti della mera rideterminazione di un parametro di riparto annuale di un fondo che si configura chiaramente per il bilancio dello Stato come un limite massimo di spesa, la questione è piuttosto da riguardare negli effetti che tale diversa modulazione dei trasferimenti potrà avere sui bilanci dei singoli atenei.

Da questo punto di vista, infatti, pur considerando che le risorse complessive destinate al finanziamento del sistema universitario sono individuabili in un unico capitolo di parte corrente dello stato di previsione del MIUR iscritto nel bilancio dello Stato - va sottolineato che le stesse risorse sono in massima parte (in media, per il 75-80 per cento), ordinariamente destinate alla copertura di spese "obbligatorie" degli atenei (essenzialmente, spese di personale), ragion per cui la RT andrebbe opportunamente integrata con una "simulazione" che fornisca una rappresentazione degli effetti che tale nuova configurazione del criterio di riparto del F.O. secondo il

canone del "costo standard" 16 potrà produrre sulla copertura dei fabbisogni minimi di funzionamento degli atenei, per quanto attiene *in primis* alla loro spesa obbligatoria, la cui ricognizione è individuabile solo attraverso la lettura dei loro bilanci annuali. Tali integrazioni dovrebbero anche tenere conto in un'ottica pluriennale del progressivo aumento della quota da ripartirsi con costo standard previsto dal comma 7 (tra il 2 e il 5 per cento annuo) in modo che sia valutato l'equilibrio dei bilanci delle Università statali anche all'aumentare della suddetta quota.

In proposito, occorre evidenziare che nonostante la riconosciuta autonomia contabile e finanziaria, oltre che di bilancio, prevista dalla legislazione vigente per gli enti appartenenti al sistema universitario (attualmente il riparto avviene tra n. 65 atenei ed enti equiparati), le relative "Amministrazioni" sono tuttavia riferibili all'amministrazione "statale" - sia pure cd. "indiretta" - da ciò conseguendone che il relativo personale è collocabile nell'ambito del pubblico impiego, sia per la componente strettamente docente (come noto, in regime di "diritto pubblico"), che per quella dell'area tecnico-amministrativa (cd. "contrattualizzati"): ragion per cui, a fronte di ipotizzabili effetti che dovessero tradursi, in seguito alla riformulazione del criterio di costo standard *de quo*, in un minore trasferimento di risorse da parte dello Stato, ciò non potrà che riflettersi nella esigenza di compensazione mediate il ricorso ad integrazioni di altre assegnazioni statali, ovvero, nell'innalzamento delle contribuzioni poste a carico degli studenti o in una ristrutturazione della gamma dei servizi offerti.

Sul punto, premesso che le esigenze informative in ordine agli effetti finanziari prevedibili si raccordano agli obblighi informativi previsti espressamente dalla legge di contabilità, in ordine alla necessità per le RT di provvedere alla quantificazione delle "conseguenze finanziarie" di nuove norme (articoli 17, commi 3 e 19 della legge di contabilità), va sottolineato che ciò vale anche nel caso in cui le conseguenze interessino anche la gamma degli enti pubblici dotati di autonomia, come espressamente previsto della medesima legge di contabilità.

In altri termini, richiamandosi anche alle osservazioni a suo tempo formulate in merito agli articoli 1-8 dell'A.G. 347 della XVI legislatura (decreto legislativo n. 49/2012), la RT dovrebbe contenere una chiara evidenziazione dei riflessi che conseguono alla adozione del nuovo criterio di costo "standard" rispetto a quello fatto proprio dal criterio individuato a legislazione vigente 18, con valutazioni sul grado di

16 Con riguardo ai criteri di distribuzione del F.O. previsti dalla normativa in vigore si rinvia al Decreto Ministeriale del MIUR 6 luglio 2016, n. 552 (Riparto per il medesimo anno).

<sup>17</sup> SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI legislatura, Servizio Bilancio, Nota n.122, pagine 4-5 e 14.

Nel metodo, appare evidente che ad ogni ridefinizione dei criteri di riparto del F.O., ancorché assumendo nozioni e criteri che sono già di per sé previsti dalla legislazione vigente - come nel caso del costo "standard", di cui la norma in esame provvede a ridefinire i criteri di computo rispetto a quelli già vigenti - dovrebbe accompagnarsi alla proiezione degli effetti che la stessa determinerebbe, rispetto sulla distribuzione delle risorse secondo i criteri vigenti, fornendosi una chiara rappresentazione della quota parte di Atenei che si troveranno a ricevere una quota maggiore rispetto a quella attuale, a fronte di quelli che invece si troveranno a ricevere una quota complessiva "inferiore", rispetto a quella invece spettante ai sensi della legislazione in vigore. In proposito, la ricognizione del decreto di riparto dal F.O. per il 2016, mostra che sulla quota base del FFO, pari a 4,5 mld di euro, il 28 per cento (1,2 mld circa) è stato assegnato secondo il criterio del costo "standard" vigente (Articolo 1 D.M. 552/2016).

"equilibrio" finanziario del sistema degli atenei anche individualmente considerati: favorendo in tal modo, una ricostruzione aggiornata del grado di "dipendenza" dei bilanci delle università dalle risorse provenienti dal fondo del bilancio dello Stato rispetto alle altre risorse proprie, a fronte ai relativi fabbisogni di spesa (innanzitutto, per le spese di personale)19.

Quanto ai profili inerenti alla stima teorica su cui si sofferma la RT, premesso che la "simulazione" ivi predisposta non sembrerebbe appieno rispondere ai *caveat* previsti per la quantificazione degli effetti finanziari delle nuove norme, così come indicata dalla legge di contabilità - atteso che essa dovrebbe considerare solo le platee e parametri aderenti alla effettiva realtà amministrativa rappresentata - andrebbe perlomeno richiesta l'indicazione delle fonti documentative che siano idonee a suffragare la congruità e prudenzialità dei parametri utilizzati, in particolare, relativamente alla distribuzione degli studenti "supposti" per corso di studi, in ciascun Ateneo delle tre aree, tra le aree di insegnamento ivi individuate dalla RT20.

La richiesta di un supplemento documentativo idoneo a confermarne la congruità delle ipotesi, andrebbe poi estesa anche all'indicazione del numero dei docenti indicati come "necessari" per tipologia delle aree scientifiche e la congruità del dato ivi indicato relativamente al numero medio di studenti iscritti al primo anno e alle implicite assunzioni sul numero di studenti fuori corso (tabella 2 RT) e alla "supposizione" della stima del fabbisogno di docenti (I, II fascia e ricercatori)21 e dei relativi oneri annui e dell'onere relativo al costo orario stimato per le ore didattica integrativa e per la stima del relativo monte orario (tabelle III e IV della RT). La richiesta di integrazione alla RT andrebbe estesa poi al grado di effettiva prudenzialità dei criteri adottati nella stima del costo del personale tecnico amministrativo (comma 2, lettera c), dal momento che la RT ipotizza una dotazione standard pari ad una unità di personale amministrativo per ogni docente, con l'aggiunta di un numero di figure di supporto tecnico, rapportate al numero richiesto ai sensi della normativa vigente per l'accreditamento dei corsi di studio (tabella V).

Quindi, anche in merito all'individuazione dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari degli atenei (comma 2, lettera d), posto che lo stesso è stato stimato in base agli oneri "medi" rilevati dai bilanci degli atenei, andrebbe richiesta un'ulteriore integrazione alla RT da cui per l'appunto sia desumibile, per ciascun ateneo, la componente delle spese

A tale proposito il Consiglio Universitario Nazionale, con parere prot. 16782 del 7 giugno 2017 ha segnalato tra l'altro che:" la componente dei "servizi didattici, organizzativi e strumentali", essendo parametrata esclusivamente sul costo complessivo della docenza, non tiene conto dei diversi impegni di spesa presenti negli atenei per ragioni storiche e non comprimibili nel breve periodo".

Nella Tabella 1 RT, si ipotizza che il 19 per cento attribuibile degli studenti all'area medico sanitaria dell'ateneo tipo del NORD; il 24 per cento all'area ingegneristica per l'ateneo tipo del SUD e il 57 per cento all'area "umanistico sociale" per l'Ateneo tipo del CENTRO. In valore assoluto, i dati ivi indicati sono sensibilmente diversi da quelli indicati dal decreto interministeriale n. 893/2014 nella Tabella 1, relativamente ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico nei relativi ambiti.

<sup>21</sup> Il decreto interministeriale n. 893/2014 indica una diversa distribuzione media dei docenti per corso di laurea (Tabella 2).

di funzionamento ed i relativi oneri fissi stimati dalla RT pari al 33% della somma dei costi standard relativi alla docenza di ruolo, alla docenza a contratto e al costo standard per il personale tecnico e amministrativo.

Parimenti, con riferimento alle componenti di natura perequativa di cui al comma 3 e al comma 6, andrebbero forniti i dati analitici (tabelle VII e VIII).

In aggiunta, venendo agli effetti simulati dalla RT relativamente al comma 8, andrebbe confermata la congruità della ivi indicata distribuzione del numero degli studenti in "corso" individuati per ambiti territoriali, considerato che la stessa non è in alcun modo assimilabile al dato della distribuzione delle platee di studenti in corso rispetto alla loro distribuzione per ambiti disciplinari ipotizzata all'inizio della RT (Tabella 10 e Tabella 1, lettera a)).

Ad ogni buon conto, va infine sottolineato che, nell'ambito della determinazione della quota dal Fondo ordinario assegnata agli atenei nel 2016, ai sensi della legislazione vigente, secondo il criterio del costo standard secondo la nozione dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Consulta, il costo standard unitario per lo studente in corso indicato in corrispondenza a ciascun ateneo, secondo un criterio di determinazione - comprensivo dei fattori di perequazione - in tutto analogo a quello fatto proprio dalla RT in esame, non raggiungeva in nessun ateneo gli 8.000 euro annui; mentre, la quantificazione in esame, perviene ad un importo maggiore della cifra citata per il costo unitario standard riferito agli atenei del Nord e del centro22.

Nel complesso, andrebbe anche indicato l'ammontare del fondo destinato ad interventi con vincolo di destinazione che vanno detratti dal totale su cui calcolare le somme da destinarsi col criterio del costo standard e che la RT ipotizza pari ad appena 300 milioni di euro23.

### Articolo 13

# (Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA)

La norma reca disposizioni volte ad attuare le misure previste dall'articolo 1 comma 6-undecies del decreto-legge n. 191 del 2015.

La disciplina vigente prevede che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo Ilva, le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali nei confronti del titolare dell'impresa, ovvero dei soggetti che sulla stessa abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento anteriormente al suo commissariamento, siano destinate, per la quota eccedente la restituzione del prestito statale di cui al comma 6-bis del medesimo articolo di legge, al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto

\_

La determinazione del costo standard per studente in corso prevista dalla legislazione vigente prima della sentenza della Consulta risultava calibrata sulla base di una metodologia analoga a quella presa in esame dalla RT, mediante l'adozione di correttivi di perequazione su base regionale e non di macro aree di riferimento. Cfr. Decreto interministeriale n. 893 del 9 dicembre 2014. Tabella allegata *Costo standard* unitario di formazione per studente in corso per l'anno 2016 e Allegati 1 e 2 annessi al medesimo decreto.

Nel 2016 la quota di costo standard è stata pari al 28% di 4.579 milioni di euro ovvero 1.282 milioni (DM 6 luglio 2016, n. 552)

e di Statte. La disposizione in esame prevede che nel caso la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni emesse dall'amministrazione straordinaria dell'Ilva ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 1 del 2015, il finanziamento statale di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge n. 191 del 2015 è estinto mediante impiego delle risorse finanziarie rinvenienti dalla sottoscrizione delle predette obbligazioni.

La disposizione prevede, altresì, che il credito nei confronti dell'amministrazione straordinaria derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni sia estinto, fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti, a valere sul patrimonio destinato costituito dall'amministrazione straordinaria dell'Ilva ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015, per l'attuazione e la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale, ivi compresi gli interventi già autorizzati, a valere sui finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge n. 191 del 2015

<u>La RT</u> afferma che la disposizione non determina oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato, in quanto la destinazione delle somme oggetto di sequestro alla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA in amministrazione straordinaria, per la realizzazione degli interventi ambientali, è già prevista a legislazione vigente. La norma, secondo la RT, chiarisce che in presenza del provvedimento definitivo di confisca, il credito dello Stato derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni si estingue attraverso la realizzazione delle opere di ambientalizzazione.

Al riguardo, si segnala che l'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015 prevede che il finanziamento statale di 800 milioni in favore dei commissari del gruppo ILVA sia rimborsato nell'anno 2018, ovvero successivamente, e la presente disposizione stabilisce che tale finanziamento è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni previste all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015 che, si ricorda, per effetto di tale ultima norma sono versate in un patrimonio destinato in via esclusiva all'attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali.

La norma in esame per questa parte sembra quindi ribadire quanto già previsto estendendone l'efficacia anche alle obbligazioni sottoscritte con somme confiscate e non più sequestrate. Pertanto nulla da osservare.

Il secondo periodo della norma in esame dispone invece che il credito vantato dallo Stato derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni è estinto a valere sul patrimonio destinato creato tramite l'emissione delle obbligazioni suddette per gli interventi di risanamento e bonifica, fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e costi sostenuti. Anche la RT afferma che il credito si estingue attraverso la realizzazione delle opere di ambientalizzazione.

Andrebbe pertanto chiarito se lo Stato rinunci così all'entrata che sarebbe dovuta derivare dalla sottoscrizione delle obbligazioni per le quali si ricorda che l'articolo 3,

comma 1 del D.L. 1/2015 prevedeva un tasso di rendimento parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti intestati al Fondo unico giustizia24.

È vero che già il comma 6-undecies dell'articolo 1 del D.L. 191/2015, di cui la norma in esame si dichiara attuativa, prevedeva che le somme confiscate fossero destinate, dopo la restituzione del finanziamento statale, ad una contabilità speciale per finanziare interventi di risanamento e bonifica ambientale. Però l'articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2015 prevedeva comunque la remunerazione e la restituzione del prestito obbligazionario e pertanto le somme in questione sarebbero confluite in tale contabilità speciale solo dopo l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato di capitale e interessi derivanti dalle obbligazioni.

Peraltro, poiché anche le risorse dell'impresa derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni erano già destinate ad attività analoghe "di tutela ambientale e sanitaria" non sembra neanche che la nuova destinazione possa compensare una minore spesa a carico dello Stato.

Conclusivamente, andrebbe chiarita l'assenza di oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato per effetto dell'estinzione del credito vantato dallo Stato e derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni, mediante la realizzazione di opere di ambientalizzazione.

### Articolo 14

# (Proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

Il comma 1 proroga di un mese (dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018) la misura agevolativa introdotta dall'articolo 1, comma 9, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) in materia di investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, finalizzati ad agevolare la trasformazione delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", riconoscendo per essi una maggiorazione del costo di acquisizione del 150%25.

Si ricorda che al fine di individuare gli investimenti agevolabili la norma predetta operava un richiamo all'arco temporale di effettuazione degli acquisti indicato dall'art. 1, comma 8 delle suddetta legge di bilancio per l'anno 2018, in tal modo considerando agevolabili gli investimenti effettuati entro

A tale proposito il D.L. 1/2015 rinvia all'articolo 2 del D.L. 143/2008. Il comma 6-bis di tale articolo prevede con riferimento alle risorse sequestrate in forma di denaro intestate al "Fondo unico giustizia", che Equitalia Giustizia Spa trasferisca tali risorse su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio.

In via sintetica si rammenta che la misura originaria prevedeva la proroga delle disposizioni contenute nel comma 91 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 - in materia di maggiorazione del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria - prevedendo che le stesse si applicassero anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (con esclusione di specifici veicoli e gli altri mezzi di trasporto), effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018, a condizione, in quest'ultimo caso, che entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine fosse risultato accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Si prevedeva inoltre, ai sensi del comma 9 qui modificato, che il costo di acquisizione fosse maggiorato del 150% per gli investimenti effettuati nello stesso periodo in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica dell'azienda, inclusi nell'elenco di cui all'Allegato A al disegno di legge in esame (c.d. iper-ammortamento).

il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

Le disposizioni in commento espungono dal citato articolo 1, comma 9, della L232/2016 il richiamo al periodo temporale indicato al comma 8 ed, aggiungendo un nuovo ed ultimo periodo al comma 9, individuano il nuovo arco temporale con riguardo agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 (termine invariato), ovvero entro il 31 luglio 2018 (il nuovo termine) nel caso in cui ricorresse un data condizione26 (la stessa condizione indicata al comma 8).

La relazione illustrativa sottolinea che "la disposizione riveste i caratteri della necessità ed urgenza risultando funzionale all'immediato ampliamento del meccanismo di operatività dell'iperammortamento, di rilievo centrale nell'ambito delle misure in corso per il rilancio del sistema industriale del Paese".

<u>La RT</u> che con il comma in commento si proroga di un mese (per i soli beni ad alto contenuto tecnologico) la vigente normativa su richiamata, che, a sua volta, aveva provveduto ad estendere la misura introdotta con l'articolo 1, commi 91-94, della Legge n. 208/2015, relativa alla maggiorazione del 40% degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria su beni strumentali.

Sostiene pertanto che la proroga di un mese del termine entro il quale poter effettuare gli investimenti agevolabili comporti un ulteriore incremento di circa il 3% della quota di investimenti rispetto alla percentuale di incremento che era stata indicata nella RT originaria27 e pari al 20% nei confronti dei soli beni strumentali ricadenti nell'agevolazione dell'iper-ammortamento.

Gli effetti di competenza e di cassa ai fini delle imposte sui redditi - considerando, così come fatto nella originaria relazione tecnica, un acconto del 75% ed una aliquota media netta per imposte dirette del 17,45% ed escludendo l'applicazione del metodo previsionale nel calcolo degli acconti - sono espressi nella tabella seguente:

milioni di euro

COMPETENZA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ires/lrpef	0	-9	-17	-17	-17	-17	-9	0	0	0	0
CASSA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ires/lrpef	0	0	-15	-24	-17	-17	-17	-2	6	0	0

<u>Al riguardo</u> si rappresenta che i dati, nonché la metodologia di calcolo, che la RT fornisce sono stati riscontrati positivamente anche con riferimento a quelli utilizzati nella relazione tecnica annessa alla originaria disposizione.

Si richiama preliminarmente l'attenzione sia sulla brevità del termine di proroga (un mese) sia sul fatto che le novelle intervengono su una agevolazione (il c.d. iper

Ossia che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

<sup>27</sup> Annessa al citato comma 9 dell'articolo 1, della legge di bilancio per il 2017.

ammortamento)28 destinata ad operare su tutto il territorio nazionale e non soltanto nel mezzogiorno. Andrebbe valutata l'opportunità di acquisire un quadro informativo più ampio al fine di poter confermare l'adeguatezza della proroga disposta (un mese) in relazione all'articolata esigenza - rappresentata nella relazione illustrativa - "di consentire la concreta possibilità di fruizione della misura agevolativa di cui trattasi e in considerazione della particolare complessità riguardante la realizzazione dei beni in questione con conseguente allungamento dei tempi necessari per la consegna degli stessi".

Si osserva, peraltro, che la previsione di un incremento degli investimenti in misura pari al 3% non è supportata da alcun dato o informazione oggettivamente verificabile; sul punto la RT non sembra tener conto di possibili effetti incentivanti nel complesso derivanti anche dall'incremento degli investimenti (tra cui anche quelli in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico) nelle ZES di cui ai precedenti articoli 4 e 5 del provvedimento in esame, in considerazione delle previste agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative.

Il comma 2 stabilisce che la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e 6 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 3 prevede che ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2019, in 24 milioni di euro per l'anno 2020, in 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, e in 2 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

- a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
- b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- d) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

<sup>28</sup> Si ricorda che con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 30 marzo 2017 si è precisato che l'iper ammortamento opera per gli investimenti effettuati a partire dal 1 gennaio 2017 e con riferimento all'entrata in funzione del bene p. 66 e ss.

<u>La RT</u> ribadisce sul comma 2 che ivi si provvede ad incrementare di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

In merito al comma 3, ribadisce che agli oneri complessivi del dispositivo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2019, in 24 milioni di euro per l'anno 2020, in 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, e in 2 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede secondo le modalità ivi indicate dalla norma alle lettere a)-d).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori:

(mln di euro)

											1	,		
SNF				Fabbisogno			Ind. Netto							
	s/e	c/k	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
co.3 a)	s	c	0	0	-4,8	-4,8	0	0	-4,8	-4,8	0	0	-4,8	-4,8
co.3 a)	S	c	0	0	-1,2	-1,2	0	0	-1,2	-1,2	0	0	-1,2	-1,2
co.3 b)	s	c	0	0	-8	-18	0	0	-8	-18	0	0	-8	-18
co.3 c)	s	c	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione inerenti al comma 2, considerando che ivi trattasi dell'adeguamento del FISPE29 relativamente ad annualità che peraltro non risultano ancora contemplate nel bilancio dello Stato in "gestione" (annualità 2024 e 2025), posto che la relativa autorizzazione è peraltro chiaramente configurata con tetto massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

In relazione al comma 3, recante il dispositivo di copertura degli oneri complessivamente contemplati dall'articolo in esame, posto che alla lettera a) si predispone, a parziale copertura, la riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio in gestione30, andrebbe solo confermata la disponibilità delle risorse ivi indicate per l'anno 2019 e a decorrere, nonché l'adeguatezza rimanenti risorse al fine di fronteggiare iniziative legislative già programmate a valere degli accantonamenti ivi specificamente indicati dalla norma (Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero dello sviluppo economico).

In aggiunta, relativamente poi alla lettera b) del citato comma, dal momento che ivi si provvede alla parziale copertura mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al FISPE per le annualità 2019 e 2020, andrebbe solo confermata la disponibilità delle risorse ivi indicate per l'anno 2019 e a decorrere, nonché l'adeguatezza rimanenti risorse al fine di fronteggiare iniziative legislative

-

<sup>29</sup> Capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

<sup>30</sup> Capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

eventualmente già programmate a valere di tale stanziamento previsto dalla legislazione vigente per le annualità ivi indicate<sup>31</sup>.

Sulla lettera c), posto che ivi si provvede a parziale copertura dei nuovi oneri mediante l'azzeramento della previsione di spesa (1 milione di euro nel 2019) relativa al fondo previsto nello stato di previsione del MISES32 al fine di fronteggiare i fabbisogni di spesa previsti in connessione al riaccertamento straordinario dei residui passivi previsto dall'articolo 49 del decreto-legge n. 66/2014, andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità al netto di riduzioni eventualmente già disposte a valere dei medesimi fondi.

Infine, sulla lettera d), posto che ivi il dispositivo di copertura per l'annualità 2025 rinvia alle maggiori entrate che si realizzeranno per effetto delle norme contenute al comma 1, si rinvia alle osservazioni sui profili di quantificazione ivi rilevati.

Quanti ai profili inerenti alla rappresentazione degli effetti d'impatto sui saldi, non ci sono osservazioni.

### Articolo 15

# (Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno)

La norma prevede che gli enti locali delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna possano richiedere alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo un supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa.

L'attività di supporto si affianca a quella già prevista a legislazione vigente di assistenza e sostegno ai sensi dell'articolo 1, commi 85, lett. d) e 88, della legge n. 56 del 2014 e si esercita nel rispetto delle competenze e responsabilità dei soggetti coinvolti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si dispone che la misura in esame si applica per un triennio e a conclusione di tale periodo il Ministero dell'interno effettua un monitoraggio sugli esiti della sperimentazione e li comunica alla Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.

<u>La RT</u> afferma che l'intervento recato dalla norma deve configurarsi come eventuale, posto che il supporto tecnico amministrativo viene fornito solo se richiesto dall'ente locale. Il provvedimento riveste evidente carattere ordinamentale, inserendosi nell'alveo delle attività di supporto alle amministrazioni locali in prassi fornite dalle Prefetture-UTG.

Secondo la RT costituisce tradizione consolidata delle predette articolazioni territoriali del Ministero dell'Interno fornire ausilio nello svolgimento di singole, specifiche, attività rientranti nella competenza degli enti locali, mettendo a disposizione del territorio di riferimento il bagaglio di esperienze e professionalità di cui dispone l'Amministrazione dell'Interno nel suo complesso.

Si tratta, dunque, di un sostegno occasionale di tipo informale - e che perciò non necessita per il suo svolgimento di alcuna integrazione in termini di risorse umane,

.

Capitolo 3075 reca una previsione di competenza per il 2019 di 3338,8 milioni di euro.

<sup>32</sup> Capitolo n. 1751 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

strumentali e finanziarie e che la disposizione in argomento intende solo formalizzare a tutela di amministrazioni locali particolarmente esposte a condizioni ambientali che potrebbero negativamente incidere sulla quantità e sulla qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.

Alla stregua di tali considerazioni, oltreché per il fatto che trattasi di interventi intimamente connessi ad attività istituzionali in atto o svolte, la RT ribadisce che gli interventi di sostegno in esame possono essere assicurati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

<u>Al riguardo</u>, si rileva che la formalizzazione in norma del sostegno tecnico amministrativo da parte delle prefetture, azionabile su richiesta dell'ente locale, potrebbe rendere tali interventi di natura strutturale laddove risultassero utili e necessari per gli enti locali richiedenti che potrebbero dunque farne largo utilizzo. Sul punto appare utile acquisire l'avviso del Governo circa la sostenibilità nel tempo di tale misura con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

# Articolo 16

# (Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale)

Il comma 1 stabilisce che al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree dei comuni di Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta, caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri, possono essere istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più commissari straordinari del Governo, nominati tra i prefetti, anche in quiescenza, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 3. È stabilito che ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e che gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti.

Il comma 2 prevede che ferme restando le competenze del Ministero dell'interno, i commissari straordinari di cui al comma 1 adottano un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate e ne coordinano la realizzazione, curando, a tal fine, il raccordo tra gli uffici periferici delle amministrazioni statali, in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati, anche al fine di favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonché alle misure di integrazione previste sul territorio, compreso l'inserimento scolastico dei minori. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il commissario si raccorda anche con le iniziative promosse dalla cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive modificazioni, nonché dalle sezioni territoriali della medesima rete. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, sono individuate, nell'ambito delle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, le dotazioni di mezzi e personale a supporto dei commissari straordinari.

Il comma 3 afferma che l'attuazione dei commi 1 e 2 è effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresì predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee.

<u>La RT</u> afferma che il dispositivo riguarda l'individuazione di un'autorità che promuova l'organizzazione ottimale dei servizi già offerti nei territori a cui si riferisce la norma, per favorire le necessarie sinergie tra i vari livelli di governo coinvolti e potenziare in tal modo gli effetti degli interventi che mirano al risanamento di aree degradate e all'integrazione delle persone che sono presenti in quelle aree.

Ai commi 1 e 2 si riconoscono ai Commissari straordinari del Governo poteri di programmazione e coordinamento delle attività già rientranti nei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, che realizzeranno gli interventi di rispettiva competenza nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come indicato al comma 3. Inoltre, la disposizione specifica che ai Commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone specifici effetti.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di copertura, premesso che alle attività previste potrà farsi fronte esclusivamente a valere delle sole risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente (comma 3) e che ai soggetti incaricati di tali gestioni commissariali non spetteranno espressamente compensi, andrebbe richiesta un'integrazione della RT recante l'illustrazione degli elementi e dati che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità come espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, con particolare riferimento ai bilanci dei tre comuni interessati.

Il comma 4 stabilisce che quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193 è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. È inoltre stabilito che il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2017e che agli oneri di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2018, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

<u>La RT</u> afferma che la norma autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018 quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. A tal fine, viene incrementata la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del

decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193 e rimessa ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Agli oneri, pari a 150 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

			SNF				Fabbisogno			Ind. Netto				
	s/e	c/k	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
co. 4	S	С	0	150	0	0	0	150	0	0	0	150	0	0
co.4	s	С	0	-150	0	0	0	-150	0	0	0	-150	0	0

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, pur considerando che trattasi della previsione di una autorizzazione di spesa formulata come limite massimo per il solo 2018, al fine di pervenire a significative conclusioni in merito alla congruità delle risorse previste rispetto ai fabbisogni di spesa ipotizzabili le amministrazioni territoriali, andrebbero richiesti elementi documentativi in ordine all'adeguatezza dell'onere "massimo" pro capite ivi indicato dalla RT, distintamente, rispetto alla platea di richiedenti "asilo" e gli altri "rifugiati, cui dovrà farsi carico l'Amministrazione degli interni in relazione al periodo di permanenza nel territorio italiano.

Parimenti, elementi informativi andrebbero richiesti anche in merito al previsto *trend*, per il prossimo anno, relativo al previsto arrivo di rifugiati e di questi quelli che saranno i "richiedenti asilo", al fine di pervenire a sia pure prime conclusioni in merito alle platee che saranno interessate dagli interventi in parola nel 2018.

Per quanto riguarda poi i profili di copertura del nuovo onere, considerato che la norma predispone la riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili<sup>33</sup> prevista a legislazione vigente per il 2018, andrebbe confermata l'esistenza delle disponibilità ivi indicate per la medesima annualità, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse rispetto ai fabbisogni di spesa eventualmente già programmati per il medesimo anno.

Il comma 5 stabilisce che negli anni 2018 e 2019, i comuni di cui al comma 4 possono innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, esclusivamente con riferimento ai rapporti di

\_

<sup>33</sup> Il Capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze reca una previsione di competenza di 100 milioni di euro per il 2018.

lavoro flessibile finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. La norma stabilisce che le risorse corrispondenti alla spesa di cui al presente comma non concorrono all'ammontare delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile utilizzabili per le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

<u>La RT</u> ribadisce che la disposizione prevede che, per gli anni 2018 e 2019, i Comuni possano innalzare del 10 per cento il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti.

Viene, inoltre, escluso espressamente che le risorse previste per l'attivazione dei predetti contratti possano essere utilizzate per le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 volte alla stabilizzazione del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

Conclude affermando che tenuto conto che si provvede al predetto incremento a valere sulle risorse disponibili nei bilanci dei comuni interessati e comunque nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi del pareggio di bilancio, e che l'incremento di spesa, non essendo permanente, non determina un irrigidimento del bilancio dei comuni, la disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non evidenzia valori.

Al riguardo, per i profili di copertura, va segnalato relativamente alla norma ivi richiamata di cui al decreto-legge n. 78 del 2010, che alla stessa si associava una correzione di spesa a decorrere dal 2011<sub>34</sub> per un importo annuo stimato in 100 milioni di euro in termini di competenza finanziaria, cui corrispondeva una minore spesa, in termini di PA, stimata in 52 milioni di euro annui.

Ebbene, la disapplicazione della limitazione di spesa ivi prevista, sia pure limitatamente alla spesa sostenuta dagli enti locali relativamente ai fabbisogni di spesa finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti, sembra pertanto determinare il venire meno di parte dei risparmi già contabilizzati nei tendenziali. Sarebbe utile un chiarimento al riguardo.

<sup>34</sup> SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI legislatura, Nota di lettura n. 81, pagina 96.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

### Apr 2017 <u>Documentazione di finanza pubblica n. 17/1</u>

Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5)

#### Nota di lettura n. 179

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici (Atto del Governo n. 406)

#### Mag 2017 Nota breve n. 23

Le previsioni economiche di primavera della Commissione europea

#### Documento di base n. 55

La decisione di bilancio per il triennio 2017-2019

#### Nota breve n. 24

Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di stabilità 2017 dell'Italia

### Elementi di documentazione n. 70

Mercati degli strumenti finanziari (Atto del Governo n. 413)

### Giu 2017 Nota di lettura n. 180

**A.S. 2853**: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (Approvato dalla Camera dei deputati) Edizione provvisoria

#### " Nota di lettura n. 181

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (Atto del Governo n. 415)

### " Nota di lettura n. 180/1

**A.S. 2853**: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (Approvato dalla Camera dei deputati)

### " Nota di lettura n. 182

**A.S. 2834**: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016"

### " Nota di lettura n. 183

Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (Atto del Governo n. 418)

### " Nota di lettura n. 184

Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (Atto del Governo n. 417)

### " Nota di lettura n. 185

**A.S. 2856**: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale"